

Revisori Legali: scade il 31 gennaio 2019 il termine per il contributo annuale. Il mancato versamento è causa di sospensione



Scade il 31 gennaio 2019 il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione per l'anno 2019, il cui importo – determinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2016 – **è pari ad euro 26,85.**

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati. È in fase di distribuzione l'apposito avviso di pagamento che sarà recapitato alla casella PEC personale di ciascun iscritto risultante dal Registro dei revisori legali, ovvero a mezzo del servizio postale ordinario.

Per ulteriori informazioni sulle **modalità di pagamento**, è possibile visitare la sezione **Revisione legale > Contributi annuali** (del sito: <http://www.revisionelegale.mef.gov.it/>)

Si ricorda, infine, l'obbligo di accreditamento all'Area riservata del sito: <http://www.revisionelegale.mef.gov.it/>, nella quale è possibile, tra l'altro, consultare lo stato dei pagamenti pregressi, scaricare copia dell'avviso di pagamento ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che ciascun iscritto è tenuto a comunicare in attuazione dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

Nel caso di omesso o ritardato versamento del contributo annuale sono dovuti gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza e sino alla data dell'effettivo versamento, nonché gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di riscossione.

A tal proposito, si ricorda che l'articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze al comma 7 prevede che *«Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze è finanziato dai contributi degli iscritti al Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi **entro il 31 gennaio di ciascun anno**. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 24-ter»;*

A sua volta, il richiamato articolo 24-ter del D.Lgs. n. 39/2010, al comma 1 prevede che *«nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell'articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla cadenza prevista, il Ministero dell'economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriore trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, **il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro**».*

Questa peraltro, è la fonte normativa dei provvedimenti [prot.](#)

[n. 2414 del 9 gennaio 2018](#) e con i quali è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, di complessive 14.408 persone fisiche e 48 società di revisione legale che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro **per almeno un'annualità nel periodo 2013-2017**. D'indubbia importanza, inoltre, è l'avvertenza contenuta nei citati provvedimenti secondo cui «**decorsi ulteriori sei mesi dalla data** del (...) provvedimento senza che l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, **verrà disposta la cancellazione** dal Registro dei revisori legali ai sensi del citato articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso».

Va inoltre segnalato, che il revisore sospeso fino alla sanatoria della propria posizione non può operare. In particolare, risulta applicabile l'articolo 2399, secondo comma, secondo cui: «La cancellazione o la **sospensione** dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 **sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco**». A rischio, naturalmente, anche le perizie in veste di revisore.

[Link alla pagina web della Ragioneria Generale dello Stato sul contributo annuale per gli iscritti al registro dei revisori legali](#)

Vedi anche: ["Registro dei Revisori legali: sospesi 14.408 persone fisiche e 48 società di revisione"](#)